

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

41/2023/R/GAS

**OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6096 E
6098 DEL 18 LUGLIO 2022 IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE
DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS NATURALE**

*Orientamenti dell’Autorità in relazione a misure di economicità del sistema delle
tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale*

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell’ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente 27 settembre 2022, 448/2022/R/GAS

Mercati di incidenza: gas naturale

7 febbraio 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 settembre 2022, 448/2022/R/GAS, per ottemperare alle sentenze 6096 e 6098 del 2022 del Consiglio di Stato, finalizzato ad adottare misure di flessibilità ed economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, in applicazione del decreto-legge 83/12.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **13 marzo 2023**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

*email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. Inquadramento procedurale e ambito della consultazione.....	6
2. Contesto di riferimento	8
La pronuncia del giudice amministrativo	8
Recenti interventi per i soggetti con maggiore consumo di gas naturale (inclusi i produttori termoelettrici)	9
<i>Misure relative ai costi dei titoli di efficienza energetica (TEE) a vantaggio dei clienti termoelettrici</i>	9
<i>Agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale ("gasivore")</i>	10
Esenzione dei clienti termoelettrici dal pagamento dei costi relativi alle misure sull'interrompibilità	12
I vincoli di natura comunitaria.....	12
<i>Codice TAR</i>	12
<i>Disciplina in materia di aiuti di Stato</i>	13
3. Misure di economicità per i soggetti a maggior consumo di gas naturale.....	14
<i>Ambito di applicazione e individuazione dei soggetti beneficiari della misura</i>	15
<i>Forma della misura di agevolazione</i>	17
<i>Entità della misura di agevolazione</i>	17
<i>Modalità applicative a regime</i>	18
Conguaglio anni pregressi	18
Tempistiche	19

1. Inquadramento procedurale e ambito della consultazione

- 1.1 L'articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12, dispone che l'Autorità provveda “*ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale*”.
- 1.2 Con riferimento alla regolazione del servizio di trasporto del gas naturale:
- a) con la deliberazione 514/2013/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (4PRT, 2014-2017);
 - b) con la deliberazione 512/2017/R/GAS l'Autorità ha introdotto misure per il conferimento infrannuale di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
 - c) con la deliberazione 575/2017/R/GAS, l'Autorità ha disposto di far decorrere la validità del 5PRT a partire dall'anno 2020, prorogando per gli anni 2018 e 2019 (c.d. periodo transitorio) i criteri di regolazione vigenti per il 4PRT;
 - d) con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 5PRT 2020-2023.
- 1.3 Le società Tirreno Power S.p.A., Sorgenia S.p.A., Sorgenia Power S.p.A., Sorgenia Puglia S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Engie Italia S.p.A., Repower Italia S.p.A., Ep Produzione S.p.A., clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto in punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica (di seguito: ricorrenti), hanno promosso ricorsi avverso i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto, sostenendo di essere stati lesi dalle scelte regolatorie relative a:
- a) il criterio di ripartizione tra *capacity* e *commodity* legato alla natura dei costi sottostanti il servizio (con costi di capitale allocati alle componenti tariffarie applicate alla capacità e costi operativi alle componenti applicate ai volumi), e non più una ripartizione fissa dei ricavi di riferimento alle due componenti (di misura rispettivamente pari al 70% per la *capacity* e al 30% per la *commodity*);
 - b) la ripartizione dei ricavi afferenti alla rete nazionale di gasdotti pari a 40% per i punti di consegna (c.d. *entry*) e 60% per i punti di riconsegna (c.d. *exit*), in luogo della precedente ripartizione pari a 50/50.
- 1.4 A parere dei ricorrenti, tali scelte non sarebbero in grado di soddisfare le previsioni di cui all'articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12; inoltre, tali scelte sarebbero state assunte in contrasto con il Codice TAR in materia di strutture tariffarie armonizzate per il trasporto gas, le cui disposizioni in materia di corrispettivi tariffari sono state implementate dall'Autorità dall'1 gennaio 2020, in linea con le previsioni del medesimo Codice TAR.

- 1.5 Tali ricorsi sono stati accolti dal Tar Lombardia, Sezione Seconda, con sentenza 5 marzo 2020, n. 440, e dal Tar Lombardia, Sezione Prima, con sentenza 5 gennaio 2021, n. 33.
- 1.6 Avverso le predette pronunce, l’Autorità ha interposto appello che, con le sentenze 6096 e 6098 del 2022, il Consiglio di Stato ha rigettato, evidenziando la necessità che l’Autorità introduca, nella sua regolazione tariffaria, un trattamento differenziato degli operatori alto consumanti, al fine di garantire in loro favore speciali misure di economicità e flessibilità.
- 1.7 Con la deliberazione 27 settembre 2022, 448/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 448/2022/R/GAS), l’Autorità ha avviato un procedimento per ottemperare alle sentenze 6096 e 6098 del 2022 del Consiglio di Stato, finalizzato ad adottare ulteriori misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, in applicazione del decreto-legge 83/12. Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato come il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale debba essere considerato nel suo complesso, comprendendo quindi tutti i corrispettivi applicati agli utenti del servizio di trasporto, ossia sia i corrispettivi per i servizi di trasporto e misura del trasporto di cui ai Titoli IV e V dell’Allegato A della deliberazione 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: RTTG), sia le componenti tariffarie aggiuntive a copertura degli oneri generali di cui al Titolo VIII della RTTG. L’Autorità ha previsto di valutare nell’ambito del procedimento, in particolare:
 - a) le componenti tariffarie aggiuntive in relazione alle quali far operare le misure di economicità della tariffa;
 - b) l’entità delle agevolazioni tariffarie in relazione a valutazioni di impatto sia sui benefici per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, sia sugli oneri per la generalità dei clienti finali;
 - c) le modalità di recupero del minor gettito conseguente all’applicazione delle ulteriori misure di economicità.
- 1.8 Con la medesima deliberazione 448/2022/R/GAS l’Autorità ha inoltre rimandato al procedimento di revisione dei criteri tariffari per il sesto periodo di regolazione del servizio di trasporto (6PRT) le valutazioni sull’introduzione di ulteriori misure di flessibilità attraverso la previsione di conferimenti infrannuali. Sul punto, con il documento per la consultazione 18 ottobre 2022, 502/2022/R/GAS, contenente gli orientamenti finali sui criteri di regolazione per il 6PRT, l’Autorità ha prospettato di introdurre conferimenti infrannuali per i punti di riconsegna a servizio delle utenze industriali, in particolare conferimenti di capacità di tipo mensile e giornaliero, cui associare moltiplicatori pari rispettivamente a 1,3 e 1,7.
- 1.9 Il presente documento per la consultazione reca gli orientamenti in materia di ulteriori misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, in applicazione del decreto-legge 83/12, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 448/2022/R/GAS, previsto concludersi entro il 31 marzo 2023. Sulle tempistiche di conclusione del procedimento, e sull’eventuale necessità di svolgere le dovute

interlocuzioni in sede nazionale e comunitaria rispetto alla normativa in materia di aiuti di Stato, si veda il successivo punto 3.22 e seguenti.

2. Contesto di riferimento

La pronuncia del giudice amministrativo

2.1 La pronuncia del Consiglio di Stato, nel rigettare il ricorso dell’Autorità, ha comunque accolto alcuni degli specifici motivi di doglianza, stabilendo in particolare che:

- a) la disciplina prevista dall’articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12 non impone, di per sé, un intervento sui criteri di riparto *capacity/commodity* e *entry/exit* – che, anzi, sono stati ritenuti materia sottoposta alla discrezionalità attribuita all’Autorità, e che, inoltre, sono stati ritenuti ragionevoli, legittimi e in linea con le previsioni del Codice TAR;
- b) l’illegittimità riscontrata con le suddette sentenze “*non risiede, di per sé e in maniera atomistica, nelle modalità con cui sono stati definiti i criteri di riparto dei ricavi da recuperare (capacity/commodity e entry/exit), ma nell’approvazione di una complessiva metodologia tariffaria che non prevede speciali misure agevolative per gli operatori alto consumanti*”; in altre parole, il Consiglio di Stato ha posto la necessità che l’Autorità introduca, nella sua regolazione tariffaria, un trattamento differenziato degli operatori alto consumanti, al fine di garantire in loro favore speciali misure di economicità e flessibilità;
- c) inoltre, che le misure introdotte dall’Autorità per rendere più flessibile il conferimento di capacità presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica di cui alla deliberazione 512/2017/R/GAS non siano sufficienti, in quanto il conferimento infrannuale: i) riguarda solo la flessibilità, ma non anche l’economicità del servizio, e pertanto non esaurisce l’intervento regolatorio per l’applicazione dell’articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12; ii) si applica solo ai produttori di energia elettrica che, tuttavia, non esauriscono il novero dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale.

2.2 In conclusione, il Consiglio di Stato rimette all’Autorità il compito di definire adeguati strumenti che garantiscano la flessibilità e l’economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas, evidenziando che “*il decreto-legge n. 83 del 2012 si è limitato a prevedere che l’Autorità determinasse criteri, di qualsiasi tipo, purché tali da determinare condizioni di maggiore flessibilità e risparmio a tutela dei soggetti grandi consumatori, con la conseguenza che l’individuazione degli strumenti attraverso i quali darvi attuazione non potrebbe essere operata nella presente sede (altrimenti emergendo un inammissibile sindacato giudiziale di tipo sostitutivo), dovendo essere rimessa, nella fase di riedizione del potere, alla discrezionalità tecnica dell’Autorità appellante*”.

2.3 In sede di avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sopra richiamate sentenze del Consiglio di Stato, l’Autorità ha evidenziato che le misure di

flessibilità possono essere perseguite attraverso un'estensione della possibilità di accedere a conferimenti di capacità di trasporto infrannuali, in esito al procedimento avviato con deliberazione 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS in materia di criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto per il sesto periodo di regolazione (6PRT), coerentemente con gli orientamenti già prospettati nel documento per la consultazione 17 maggio 2022, 213/2022/R/GAS. Il presente documento per la consultazione espone pertanto esclusivamente gli orientamenti per l'introduzione di misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale con riferimento ai clienti a maggior consumo di gas, inclusi i clienti termoelettrici.

Recenti interventi per i soggetti con maggiore consumo di gas naturale (inclusi i produttori termoelettrici)

2.4 Al fine di chiarire meglio gli orientamenti che si espongono, precisando il contesto entro cui essi si iscrivono e devono essere valutati, è utile richiamare in estrema sintesi i principali e più recenti interventi di natura tariffaria, o comunque incidenti sull'applicazione delle tariffe, aventi come beneficiari i soggetti ad alto o forte consumo di gas naturale (inclusi i produttori termoelettrici, come i ricorrenti).

Misure relative ai costi dei titoli di efficienza energetica (TEE) a vantaggio dei clienti termoelettrici

2.5 Dal 2020 l'Autorità ha adottato alcune misure tariffarie volte a modificare le modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica (TEE) e di applicazione delle componenti tariffarie RE ed RE_T , a beneficio dei clienti termoelettrici. Tale linea d'intervento nasce da una finalità di efficienza dei (e di promozione della concorrenza nei) mercati, con riferimento all'allocazione dei costi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), tra clienti finali dei due settori energetici i cui criteri sono determinati dall'Autorità.

2.6 La misura è riferita solo al gas naturale che viene prelevato (dalle reti di trasporto o di distribuzione) con la finalità di produrre energia elettrica da offrire sul mercato elettrico. Essa interessa quindi anche, ma non solo e comunque non tutti, i soggetti con maggiore consumo di gas naturale. In particolare, con la deliberazione 96/2020/R/EEL, l'Autorità ha previsto, tra l'altro:

- a) di definire l'elemento RE_{TEE} pari alla parte delle componenti tariffarie RE e RE_T a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE;
- b) di adottare un approccio *ex-post* per la restituzione dell'elemento RE_{TEE} ai clienti termoelettrici (totale o parziale a seconda della tipologia di impianto termoelettrico), al fine di evitare ogni eventuale forma di discriminazione tra diversi tipi di produttori termoelettrici, oltre che l'insorgenza di costi legati alla necessità di modificare i sistemi di fatturazione utilizzati dalle imprese di distribuzione (e di vendita) del gas naturale;
- c) che la restituzione di cui al precedente punto trovi applicazione previa richiesta da parte dei produttori termoelettrici aventi diritto, secondo modalità definite dal GSE previa consultazione e approvazione dell'Autorità.

- 2.7 Con la deliberazione 548/2020/R/COM, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, che:
- a) a partire dalla competenza 1 luglio 2021, in sede di aggiornamento periodico, sia evidenziata separatamente la parte delle componenti RE ed RE_T corrispondenti all’elemento RE_{TEE} ;
 - b) a partire dalla competenza 1 luglio 2021, nell’ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte ($AUC7$) dell’elemento A_{uc7RIM} il cui gettito è destinato alla copertura degli importi dell’elemento RE_{TEE} restituito ai produttori termoelettrici.
- 2.8 Le disposizioni di cui alle deliberazioni 96/2020/R/EEL e 548/2020/R/COM non modificano pertanto la base imponibile delle componenti RE ed RE_T , sussistendo l’obbligo di pagare tali componenti anche da parte dei produttori termoelettrici, ma stabiliscono il diritto di tali produttori ad un parziale rimborso delle medesime componenti (rimborso pagato con una quota parte del gettito dell’elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM}).
- 2.9 A partire dal IV trimestre 2021 e, a tutt’oggi, fino al I trimestre 2023, sono state annullate le componenti tariffarie RE ed RE_T , nell’ambito dei provvedimenti straordinari adottati dall’Autorità per mitigare gli impatti dell’attuale congiuntura caratterizzata da forti tensioni sui prezzi delle *commodities* energetiche.

Agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”)

- 2.10 L’articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (c.d. Legge europea 2017) prevede un *iter* amministrativo in esito al quale deve essere rideterminata l’applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. In attuazione di tale previsione di legge, è stato emanato il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (di seguito: decreto 21 dicembre 2021), che prevede misure per la costituzione dell’elenco delle “imprese a forte consumo di gas naturale” (anche dette “imprese gasivore”); in particolare, il decreto, che assegna ruoli rilevanti nell’implementazione delle misure all’Autorità, alla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (di seguito: Cassa) e, per alcuni aspetti, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito: ENEA), prevede:
- a) l’individuazione delle “imprese gasivore” come le imprese con consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (ossia 94.582 Smc con potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), che operano nei settori con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4% (settori individuati nell’allegato 1 del medesimo decreto, tra cui non è compresa la produzione di energia elettrica) e con livelli degli indici di “intensità gasivora” pari almeno al 2% del fatturato o al 20% del valore aggiunto lordo¹;

¹ Valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato, al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato per il periodo di riferimento

- b) livelli di contribuzione minima, da parte delle imprese gasivore, alle componenti RE^{TIG} ed RE^{IG}, destinate al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, che si riducono al crescere dell'indice di intensità gasivora;
 - c) che l'Autorità provveda alla raccolta del maggior gettito necessario a carico dei clienti finali non agevolati adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità;
 - d) l'esenzione totale dalle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} per i consumi di gas naturale per usi "non energetici"² superiori a 1 milione di Smc all'anno;
 - e) il soddisfacimento di requisiti relativi all'efficienza energetica da parte dell'impresa che richiede di essere inserita nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale e la possibilità di recuperare l'agevolazione ove non siano stati eseguiti interventi di efficientamento energetico.
- 2.11 Successivamente alla pubblicazione del decreto 21 dicembre 2021, con la deliberazione 41/2022/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi della disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale. In esito al processo di consultazione (cfr. documenti per la consultazione 59/2022/R/GAS e 385/2022/R/GAS), con deliberazione 2 novembre 2022, 541/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 541/2022/R/GAS) ha disciplinato le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto 21 dicembre 2021 alle imprese gasivore, e fornito disposizioni a Cassa per la messa a disposizione e l'apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese.
- 2.12 La prima sessione di raccolta delle dichiarazioni delle imprese che richiedono di essere inserite nell'elenco delle imprese gasivore si è completata il 16 gennaio 2023.
- 2.13 Con successivo provvedimento, l'Autorità dovrà determinare, in base al numero e al consumo di gas naturale delle imprese incluse nell'elenco delle imprese gasivore, il livello di una nuova componente tariffaria integrativa degli oneri generali gas finalizzata a raccogliere il gettito non versato dalle imprese gasivore; tale componente sarà applicata a tutti i clienti finali non beneficiari dell'agevolazione, allacciati sia sulla rete di trasporto sia sulla rete di distribuzione del gas naturale.
- 2.14 Come anticipato, tra i settori indicati, in via tassativa, nell'allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021 non è incluso il settore della produzione termoelettrica (peraltro beneficiario delle misure di cui ai precedenti punti 2.5 e seguenti).

² L'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto 21 dicembre 2021 fornisce la seguente definizione: "Gas per uso non energetico: ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, uso del gas naturale per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici".

Esenzione dei clienti termoelettrici dal pagamento dei costi relativi alle misure sull'interrompibilità

- 2.15 Con il decreto 21 ottobre 2022, il Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha previsto un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntivo rispetto a quello derivante dai contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali.
- 2.16 Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di tale decreto, i costi della misura sono allocati sui clienti finali civili e industriali che utilizzano gas ovvero, in caso di riduzione dei consumi elettrici, sui clienti finali civili e industriali che utilizzano l'energia elettrica, al netto di eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale (ad esclusione dei clienti termoelettrici).
- 2.17 Con la deliberazione 1 dicembre 2022, 649/2022/R/GAS, l'Autorità ha definito le modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi di gas naturale ai sensi dell'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022. In attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto, l'Autorità ha stabilito che, a partire dal 1 aprile 2023, i costi della nuova misura siano recuperati sui clienti finali diversi dai termoelettrici; tenuto anche conto di quanto previsto con deliberazione 29 dicembre 2022, 735/2022/R/COM, il corrispettivo *CRV^f*: dal 1 aprile 2023, è applicato in modo differenziato tra i punti della rete interconnessi con impianti di distribuzione o clienti finali direttamente allacciati e quelli dei clienti termoelettrici; dal 1 ottobre 2023, non è più applicato ai clienti termoelettrici³.

I vincoli di natura comunitaria

- 2.18 Nel prevedere misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto ai sensi dell'articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12, a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale, occorre tenere anche conto dei vincoli di natura comunitaria derivanti, in particolare, dal Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas naturale (Codice TAR), nonché dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.

Codice TAR

- 2.19 Il Codice TAR definisce la cornice regolamentare entro cui l'Autorità è chiamata a muoversi, stabilendo principi generali da seguire nella determinazione dei criteri tariffari per il servizio di trasporto, e imponendo specifici obblighi di trasparenza e consultazione nonché di verifica delle proposte di regolazione ad opera dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

³ Ciò modifica, nei fatti, quanto attualmente disciplinato dalla RTTG (Allegato A alla deliberazione 114/2019/R/GAS), che prevede l'applicazione del corrispettivo *CRV^f* ai punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti (inclusi i produttori termoelettrici).

- 2.20 Eventuali modifiche del quadro regolatorio in materia di corrispettivi tariffari a copertura dei costi del servizio di trasporto del gas naturale dovrebbero essere valutate in un’ottica di coerenza con il quadro normativo comunitario, eventualmente prevedendo una esplicita segnalazione ad ACER qualora modificassero il quadro regolatorio vigente (ossia avessero decorrenza antecedente il 2024).
- 2.21 Le previsioni di cui al Codice TAR non si applicano espressamente alle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto finalizzate a coprire gli oneri di carattere generale. Nelle proprie valutazioni sulle proposte di regolazione formulate dalle autorità nazionali, rese ai sensi dell’articolo 27 del Codice TAR, ACER può comunque esprimere considerazioni su tali componenti qualora relative, anche indirettamente, a servizi riconducibili all’accesso alle infrastrutture di trasporto.

Disciplina in materia di aiuti di Stato

- 2.22 Eventuali misure a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale devono essere valutate anche nell’ambito della disciplina in materia di aiuti di Stato.
- 2.23 L’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che tali aiuti falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra Stati membri. In determinati casi tali aiuti possono comunque essere compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, e gli Stati membri devono comunque notificare tali aiuti a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- 2.24 Il citato articolo 107, paragrafo 1, del TFUE definisce gli aiuti di Stato come aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Sono quindi quattro, come noto, gli elementi (disgiuntamente necessari e congiuntamente sufficienti) per rilevare la presenza di un aiuto di Stato, in particolare: (a) il trasferimento di risorse pubbliche; (b) il vantaggio economico per l’impresa beneficiaria; (c) l’idoneità della misura a incidere sul commercio infracomunitario e a distorcere la concorrenza; (d) la selettività o la specificità e cioè la propensione a favorire solo alcune imprese e non la totalità delle imprese nazionali.
- 2.25 Peraltro, come anche si vedrà meglio nel prosieguo, la misura che l’Autorità, in ottemperanza alle sopra richiamate sentenze del Consiglio di Stato, è chiamata a introdurre ai sensi dell’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012, sembra integrare, almeno in prima battuta, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE⁴. E ciò anche se ci si ferma alla sola analisi di tale

⁴ Una misura è considerata aiuto di stato quando presenta le seguenti caratteristiche: i) finanziata attraverso risorse pubbliche (atteso che l’onere del beneficio tariffario da riconoscere dovrà trovare copertura

disposizione legislativa che, appunto, impone all’Autorità di introdurre una modifica alla disciplina tariffaria del trasporto del gas che assicuri un “*vantaggio dei soggetti con un maggiore consumo di gas naturale*”, indipendentemente, quindi, da come concretamente la misura sarà declinata (si veda comunque *infra*).

3. Misure di economicità per i soggetti a maggior consumo di gas naturale

3.1 Rispetto alla necessità di adempiere alla pronuncia del giudice amministrativo, intervenuta su una deliberazione dell’Autorità del 2017, si rileva come nel frattempo siano intervenute diverse misure a vantaggio degli interessi dei clienti a forte consumo di gas naturale, inclusi i termoelettrici, come quelle sopra richiamate e in particolare:

- a) la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai TEE e di applicazione delle componenti tariffarie RE ed RE_T a vantaggio di clienti finali termoelettrici, in relazione al gas naturale utilizzato per produrre energia elettrica da offrire sul mercato elettrico, disciplinata con deliberazione dell’Autorità 96/2020/R/EEL;
- b) specifiche forme di agevolazione per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) previste dal decreto 21 dicembre 2021 e le cui modalità operative sono disciplinate dalla deliberazione dell’Autorità 541/2022/R/GAS;
- c) l’esonero, per i clienti termoelettrici direttamente allacciati alla rete di trasporto, dalla corresponsione del corrispettivo CRV^I , stabilita ai sensi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022 e disciplinata dall’Autorità con deliberazione 649/2022/R/GAS.

3.2 In relazione a quanto sopra, si evidenzia che:

- a) sebbene la previsione di cui all’articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12 faccia genericamente riferimento ai clienti a maggior consumo di gas naturale, e abbia dunque una portata potenzialmente più estesa rispetto a quella delle misure sopra richiamate, è altresì evidente come tali misure siano, di fatto, a presidio degli interessi di una quota significativa dei soggetti richiamati dal decreto-legge 83/12 (ancorché il beneficio che è di fatto conseguito dai clienti termoelettrici per effetto della deliberazione 96/2020/R/EEL risponde, come visto, a finalità di efficienza e di promozione della concorrenza nei mercati dell’energia, e non di mera agevolazione di determinati settori merceologici, come invece avviene per le misure a tutela dei clienti gasivori);
- b) come anche richiamato nella deliberazione 448/2022/R/GAS, le misure di economicità a beneficio di taluni clienti finali del settore del gas naturale

nell’incremento di qualche componente tariffaria applicata ai punti della rete di trasporto diversi da quelli beneficiati); ii) selettiva, in quanto diretta a beneficiare i (soli) clienti finali della rete di trasporto alto consumanti; iii) attributiva d’un vantaggio economico all’impresa (è questo l’oggetto specifico della disposizione di legge); iv) idonea a incidere sul commercio infracomunitario e a distorcere la concorrenza, nei settori in cui operano i clienti finali connessi alla rete di trasporto, a fronte di analoghi operatori che siano allacciati, invece, alle reti di distribuzione (o comunque che siano ubicati in altri Stati membri).

comportano necessariamente, nell'ipotesi di recuperare il costo associato nell'ambito del medesimo settore (ossia senza ricorrere alla fiscalità generale), un maggior onere per i soggetti che non risulterebbero beneficiari di tale misura, ossia la presenza di un sussidio incrociato che, se non giustificato da ragioni di costo, può confliggere con le finalità del sistema tariffario previste dall'articolo 1 della legge n. 481/95.

- 3.3 L'intervento che l'Autorità è chiamata ad adottare in ottemperanza alle pronunce del giudice amministrativo, pertanto, si iscrive necessariamente nel sopravvenuto contesto fattuale di benefici introdotto, per i clienti con maggiori consumi di gas, dai provvedimenti sopra richiamati. Di tale contesto, quindi, non può non tenersi conto in sede di dimensionamento dell'ulteriore beneficio che sarà riconosciuto con il provvedimento a chiusura del presente procedimento. Un tale provvedimento assume infatti una valenza complementare rispetto alle misure già in essere, con l'obiettivo di realizzare un ragionevole equilibrio tra l'interesse principale di garantire un certo grado di economicità della tariffa di trasporto a tutti i clienti a maggiore consumo di gas naturale, inclusi quelli che ad oggi non beneficiano delle misure previste per gasivori e clienti termoelettrici, e l'interesse (in parte recessivo, ma che non può comunque essere pretermesso) della restante platea dei clienti finali al contenimento dell'onere conseguentemente posto a suo carico.

Ambito di applicazione e individuazione dei soggetti beneficiari della misura

- 3.4 In via preliminare, occorre considerare che la pronuncia del giudice amministrativo richiede all'Autorità di adeguare il "sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale", ossia il sistema ove la potestà tariffaria dell'Autorità può esplicarsi attraverso la definizione di corrispettivi tariffari specifici, incluse le componenti tariffarie addizionali. Pertanto, il sistema deve essere definito con riferimento ai corrispettivi applicati agli utenti del servizio nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto.
- 3.5 Nella deliberazione 448/2022/R/GAS di avvio di procedimento per l'ottemperanza alle sentenze 6096 e 6098 del 2022 del Consiglio di Stato, l'Autorità ha previsto che l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'intervento avvenga secondo criteri non dissimili da quelli in attuazione del decreto 21 dicembre 2021, opportunamente modificati per tenere conto del diverso ambito di applicazione.
- 3.6 A tal proposito, si rileva tuttavia come, a una analisi più approfondita, risulti difficilmente percorribile l'ipotesi di considerare, tra i criteri di ammissibilità, anche quelli che presuppongono l'iscrizione all'elenco delle imprese gasivore. Ciò in quanto, rispetto all'ambito di applicazione del decreto 21 dicembre 2021:
- a) non è possibile limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente procedimento ai settori con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4%, come individuati all'Allegato 1 al decreto⁵;

⁵ In tal caso, infatti, ne conseguirebbe un paradosso, in quanto i ricorrenti sono produttori termoelettrici e non avrebbero alcun beneficio da una misura limitata a tali settori.

- b) le disposizioni oggetto dell'opzione in consultazione dovrebbero essere tali da permettere di identificare il rispetto dei requisiti anche per gli anni pregressi (2018-2021) coerentemente con quanto prospettato al punto 3.21, mentre gli effetti del decreto 21 dicembre 2021 decorrono solo dall'annualità 2023.
- 3.7 In ragione di tali motivi, l'Autorità ritiene pertanto preferibile individuare i soggetti beneficiari della misura di economicità del sistema delle tariffe di trasporto oggetto del presente procedimento adottando un criterio basato esclusivamente sul consumo annuo di gas naturale.
- 3.8 A tal fine, è opportuno rilevare come i prelievi sulla rete di trasporto siano concentrati su pochi punti di riconsegna e come, per contro, vi sia una elevata numerosità di punti con prelievi relativamente modesti. A titolo esemplificativo, si consideri che, con riferimento ai punti di riconsegna dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto:
- a) circa un terzo dei punti presenta prelievi annui inferiori alla soglia di 1 GWh/anno (soglia individuata dal decreto 21 dicembre 2021, pari a 94.582 Smc con potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), e che i relativi prelievi rappresentano solo circa lo 0,1% dei prelievi complessivi;
 - b) per contro, il 10% dei punti (circa 430 punti) ha un prelievo annuo superiore a circa 10 milioni di Smc e i relativi prelievi rappresentano circa il 90% dei prelievi dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto.
- 3.9 L'Autorità ritiene pertanto opportuno definire un ambito di applicazione che consenta di contemperare gli obiettivi della norma con la sostenibilità della misura per il sistema del gas naturale, anche tenuto conto delle misure a vantaggio di clienti a forte consumo di gas e termoelettrici già in essere.
- 3.10 Sulla base delle considerazioni sulla distribuzione dei prelievi e tenuto conto delle misure già in essere, si ritiene opportuno definire una soglia minima di consumo per avere diritto al beneficio tale per cui beneficerebbero della misura il 10% dei punti di riconsegna dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto.
- 3.11 In base a tale criterio, è possibile pertanto individuare i soggetti beneficiari della misura di economicità della tariffa di trasporto nei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto per i punti di riconsegna che superano la soglia di consumo di 10 milioni di Smc/anno, e applicare la misura ai consumi di gas naturale superiori a tale soglia. In tal modo, i prelievi che, nel complesso, beneficerebbero della misura di economicità rappresentano circa l'80% dei volumi di gas riconsegnati ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto (circa il 45% dei volumi complessivamente riconsegnati dalla rete di trasporto, incluse le distribuzioni).

S 1. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione della specifica misura di economicità per soggetti con maggiore consumo di gas naturale.

Forma della misura di agevolazione

- 3.12 Nella deliberazione 448/2022/R/GAS l’Autorità ha previsto che, ove non fosse possibile ricorrere alla fiscalità generale, l’agevolazione per i soggetti beneficiari possa avvenire mediante l’applicazione di un corrispettivo unitario inferiore a quote di consumo elevate, eventualmente definite per scaglioni, con esclusivo riferimento alle componenti tariffarie addizionali a copertura di oneri riconducibili al potere regolatorio dell’Autorità, ossia delle componenti finalizzate a recuperare oneri di servizi infrastrutturali non coperti dagli utenti dei relativi servizi. Tali componenti addizionali sono in particolare:
- a) il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui al comma 36.1, lettera a), della RTTG;
 - b) la componente tariffaria CRV^{OS} , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG.
- 3.13 Ai sensi del comma 36.2, lettera c), della RTTG, le componenti sopra richiamate sono applicate ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.
- 3.14 L’Autorità, anche in ragione di una maggiore trasparenza e semplicità amministrativa, è orientata a definire due specifici corrispettivi addizionali della tariffa di trasporto ai fini della gestione delle misure di economicità proposte:
- a) un corrispettivo CRV_{EN-} , di segno negativo, applicato ai soggetti beneficiari della misura con riferimento ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto, nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, superiori ai 10 milioni di Smc/anno, ai sensi di quanto proposto al precedente punto 3.11;
 - b) un corrispettivo CRV_{EN+} , di segno positivo, applicato ai soggetti non beneficiari della misura, con riferimento ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto, nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, inferiori ai 10 milioni di Smc/anno.

S 2.Osservazioni in merito all’articolazione dei corrispettivi della misura di agevolazione e alle relative modalità applicative, con particolare riferimento ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto.

Entità della misura di agevolazione

- 3.15 In relazione al dimensionamento dei corrispettivi della misura di agevolazione, l’Autorità intende prevedere che:

- a) il corrispettivo CRV_{EN-} , di segno negativo, sia definito in misura fissa, indicativamente pari a 0,0003 €/Smc, stimando un costo complessivo della misura di circa 10 milioni di euro all'anno;
 - b) il corrispettivo CRV_{EN+} , di segno positivo, sia definito in misura tale da recuperare il mancato gettito associato all'applicazione del corrispettivo CRV_{EN-} ; considerando i volumi di riferimento per l'anno 2023, è possibile stimare un valore del CRV_{EN+} pari a circa 0,0002 €/Smc.
- 3.16 I corrispettivi afferirebbero ad uno specifico conto da istituire presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Cassa) o, per semplicità amministrativa, al Conto oneri trasporto di cui alla RTTG.

S 3. Osservazioni in merito alla forma dell'agevolazione della specifica misura di economicità proposta.

Modalità applicative a regime

- 3.17 L'Autorità ritiene che la gestione a regime del meccanismo illustrato debba trovare applicazione a decorrere dall'anno di competenza 2024 (si veda il successivo capitolo per le modalità di gestione degli anni precedenti).
- 3.18 In ragione del diverso ambito di applicazione rispetto al decreto 21 dicembre 2021 (cfr. punto 3.6, lettera a)), si ritiene necessario delineare un processo distinto e il più possibile semplificato. In particolare, si ritiene opportuno che le imprese di trasporto applichino automaticamente, agli utenti sulla propria rete, i corrispettivi aggiuntivi della tariffa di trasporto costituenti la misura di agevolazione, in funzione degli scaglioni di consumo.
- 3.19 Ciascuna impresa di vendita sarebbe tenuta a garantire il trasferimento integrale all'impresa beneficiaria del valore delle componenti CRV_{EN-} e CRV_{EN+} .
- 3.20 Lo scostamento tra il gettito ottenuto dall'applicazione della componente CRV_{EN+} e lo sconto derivante dall'applicazione della componente CRV_{EN-} sarebbe conguagliato mensilmente all'impresa di trasporto a valere sul conto individuato presso CSEA per la gestione della misura di agevolazione, al fine di rendere neutrali le imprese di trasporto rispetto alla misura di agevolazione.

S 4. Osservazioni in merito alle modalità applicative a regime della specifica misura di economicità proposta

Conguaglio anni pregressi

- 3.21 Con riferimento agli anni 2018-2023, l'Autorità ritiene opportuno introdurre uno specifico meccanismo di conguaglio per l'applicazione retroattiva del corrispettivo CRV_{EN-} a favore dei soli operatori che hanno impugnato la regolazione tariffaria, richiamati *supra* al punto 1.3. In particolare, si ritiene opportuno che:
- a) le imprese che, tra quelle beneficiarie, intendano beneficiare del conguaglio per gli anni pregressi presentino apposita istanza alle imprese di trasporto

entro un termine prestabilito nel corso dell'anno 2023 (indicativamente entro il mese di luglio 2023);

- b) successivamente a tale termine, le imprese di trasporto provvedano a determinare e a comunicare all'Autorità l'entità degli eventuali conguagli per il periodo 2018-2022 entro un periodo di tempo prestabilito, comunque congruo rispetto alla necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti;
- c) una volta ricevuta la comunicazione dalle imprese di trasporto, gli Uffici dell'Autorità esprimano il proprio nulla osta all'erogazione delle somme spettanti;
- d) l'erogazione delle somme spettanti per gli anni 2018-2022 possa avvenire anche in più soluzioni, al fine di tenere adeguatamente conto delle esigenze di finanziamento di Cassa;
- e) i conguagli relativi all'anno 2023 siano determinati e gestiti nel corso dell'anno 2024.

S 5.Osservazioni in merito alle modalità di conguaglio degli anni pregressi della specifica misura di economicità proposta

Tempistiche

- 3.22 Come anticipato ai punti da 2.22 a 2.25, la misura che l'Autorità è chiamata a introdurre ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012, potrebbe configurarsi come un aiuto di Stato. Ciò sembra trovare conferma anche rispetto alle concrete modalità con cui l'intervento potrebbe essere declinato secondo il modello proposto. Infatti, la misura che l'Autorità intende introdurre sembrerebbe riflettere i requisiti per essere dichiarata aiuto di Stato, evidenziati al precedente paragrafo 2.25, in quanto: (i) è realizzata attraverso il trasferimento di risorse pubbliche (cfr. punti 3.14 e seguenti); (ii) è selettiva (cfr. punti 3.9 e seguenti); (iii) è idonea a riconoscere un vantaggio economico ai soggetti beneficiari; (iv) è potenzialmente idonea a incidere sul commercio infracomunitario e a distorcere la concorrenza.
- 3.23 Risulta pertanto possibile che, all'esito della consultazione, qualora l'Autorità ritenga opportuno introdurre una misura come descritta nell'ambito del presente documento, potrebbe essere necessario attivare il percorso previsto dal diritto comunitario, e sottoporre la adottanda misura alla Commissione per la sua autorizzazione. In tale caso, l'Autorità dovrebbe, in ossequio alla clausola c.d. di *stand still*, astenersi dall'adottare la misura nelle more del procedimento avanti la Commissione, con la conseguente necessità di differire i termini di conclusione del presente procedimento individuati con la deliberazione d'avvio. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento del 31 marzo 2023 ai sensi della deliberazione 448/2022/R/GAS si ritiene debba essere prorogato.